

CAMERA DEI DEPUTATI N. 290

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato RENZULLI

Nuove norme integrative per l'applicazione della legge 16 dicembre 1961, n. 1525, concernenti agevolazioni per lo sviluppo economico della zona dell'Aussa-Corno in provincia di Udine

Presentata il 23 aprile 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'evoluzione dei tempi, le mutate condizioni nelle quali il Consorzio per lo sviluppo della zona dell'Aussa-Corno si trova ad operare dall'epoca in cui è stato costituito, vent'anni or sono; l'inversione di tendenza che ormai l'economia sta assumendo, sulla spinta disgregatrice di una crisi divenuta ormai strutturale, e le varie trasformazioni, in gran parte radicali, che i settori economici stanno assumendo, impongono che vengano considerati maturi i tempi per rivedere la legge 6 luglio 1964, n. 633, che ha costituito il Consorzio per lo sviluppo della zona dell'Aussa-Corno.

È un problema, questo, dibattuto da parecchi anni in seno al Consorzio, rappresentando l'adeguamento della sua legge istitutiva al cambiamento dei tempi, uno dei punti qualificanti dell'intera attività del-

l'amministrazione in carica dell'ente e costante punto di riferimento anche per la stessa amministrazione regionale del Friuli-Venezia Giulia, che ravvisa nei compiti istituzionali del Consorzio preposto allo sviluppo della zona dell'Aussa-Corno una funzione di rilevante interesse regionale.

Nel corso degli anni, dall'approvazione della legge n. 633 del 1964, il settore industriale ha subito dei grossi contraccolpi determinati dalla crisi economica. Di conseguenza, la predisposizione di zone programmatiche destinate all'insediamento degli stabilimenti industriali — salvo casi particolari, che peraltro hanno creato diversi problemi di ordine ambientale e sociale — non ha dato i risultati che a suo tempo si erano ipotizzati. Si constata quindi che molte di queste aree, seppur adeguatamente strutturate, non sono mai

decollate appieno, oppure hanno posto dei problemi di trasformazione in sintonia con la domanda di operatori che nell'arco degli anni si sono sostituiti alla grande industria che doveva rappresentare agli inizi degli anni '70 l'asse portante del progresso della società italiana.

A questi condizionamenti non si è sottratta neppure la zona dell'Aussa-Corno, che non si può dire abbia risolto i problemi della industrializzazione della Bassa Friulana, ma anzi in diversi momenti della sua esistenza è stata considerata come elemento avulso dalla realtà circostante o addirittura come elemento di disturbo dell'equilibrio ambientale di una vasta zona che va dalla stazione turistica di Grado a quella di Lignano, con le quali in diverse epoche si è trovata in posizione conflittuale, per le ovvie difficoltà di coincidenza di interessi, talvolta contrapposti.

Ciò nonostante, non si può dire che la funzione economica e di sviluppo della zona dell'Aussa-Corno sia fallita, e ciò grazie anche ad un paziente lavoro del Consorzio, talvolta oscuro, forse non sempre capito dalle realtà economiche interessate, certamente, per altro, sempre sostenuto da una costante presenza dell'amministrazione regionale che, intuendo la funzione di polo di sviluppo dell'intera Bassa Friulana esercitata dall'area in questione, non ha lesinato l'erogazione di finanziamenti per la realizzazione di infrastrutture e la sistemazione delle aree.

Contemporaneamente, in forza anche di occasioni operative consentite dalla stessa legislazione istitutiva, il Consorzio ha affrontato il momento delicato, in cui la crisi economica era più acuta, tale da condizionare in maniera irreversibile la stessa prospettiva dello sviluppo della zona industriale, concentrando i propri interventi verso la realizzazione di infrastrutture marittime che collegate alla realtà industriale rappresentavano forse l'unica fonte di appetibilità di insediamento da parte di operatori economici, che, in un periodo di lievitazione di costi, ritenevano che il trasporto di materie prime via acqua potesse costituire uno degli elementi di maggiore convenienza e di principale richiamo ed attenzione nei confronti del comprensorio industriale.

Tale intuizione a lungo andare è risultata indovinata, se è vero che, nonostante le gravi difficoltà economiche imperanti, l'interesse per il comprensorio dell'Aussa-Corno è sempre rimasto vivo nel corso degli anni ed anzi, grazie proprio al potenziamento dello scalo portuale, che soprattutto in questi ultimi anni ha aumentato in maniera vertiginosa il volume di traffico delle merci manipolate, si è verificato anche un progressivo mutamento della tendenza alla richiesta di utilizzo dei terreni facenti parte del comprensorio dell'Aussa-Corno, che da area tipicamente industriale incominciava ad essere considerato un polo di sviluppo in cui agli interessi per le iniziative industriali si aggiungevano pure interessi di natura artigianale e commerciale. Il tutto legato alla presenza interessata ed interessante dello scalo portuale, sempre più valutato nella sua realtà e ancor più nella sua potenzialità.

1. Il ruolo della zona industriale dell'Aussa-Corno nel quadro della programmazione territoriale e della politica industriale.

Duplici è la funzione attribuita dalla pianificazione regionale alle zone industriali programmatiche, intese quali ambiti di agglomerati industriali di interesse regionale: quella di riequilibrio territoriale e quella di rilocalizzazione degli insediamenti in funzione di una organizzazione del territorio che privilegi le direttrici di sviluppo, valorizzando vocazioni ed insediamenti preesistenti ovvero promuovendo fattori di attrazione in zone caratterizzate da divaricazioni dello sviluppo.

La zona industriale dell'Aussa-Corno istituzionalmente, quindi, si configura come un fattore insediativo fondamentale per lo sviluppo economico della Bassa Friulana, finalizzata a favorire la localizzazione di insediamenti industriali in un'area ad intensa specializzazione agri-

cola, con l'obiettivo, quindi, di diversificare e rafforzare il tessuto produttivo, nonché di valorizzare le infrastrutture portuali al servizio dell'industria provinciale e, più in generale, delle attività economico-produttive dell'entroterra.

Per il perseguimento di queste finalità si è attivato il Consorzio per lo sviluppo industriale dell'Aussa-Corno, che ha contribuito alla industrializzazione della Bassa Friulana ed al miglioramento funzionale di Porto Nogaro.

L'esigenza di un adeguamento della legge istitutiva non è nuova e la proposta presentata rientra nel dibattito da tempo apertosi sul ruolo delle zone industriali programmatiche, le cui tematiche vanno riproposte in termini diversi da quelli della petizione del riconoscimento ai Consorzi di una funzione generale di promozione economica, quasi che il problema fosse quello di massimizzare l'utilizzo delle aree disponibili.

2. Il processo di industrializzazione e l'evoluzione del ruolo delle zone industriali programmatiche.

Il processo di industrializzazione ha seguito in regione, e in particolare in Friuli, direttrici di sviluppo affatto diverse da quelle disegnate dal pianificatore regionale, articolandosi secondo il modello della diffusione sul territorio piuttosto che su quello della concentrazione nei poli di sviluppo industriale.

Le ragioni sono molteplici (politica indifferenziata degli incentivi, offerta diffusa di siti infrastrutturali con disponibilità di servizi a breve raggio, dimensionamento medio-piccolo delle nuove iniziative per le quali assorbente è la valutazione dei fattori di agglomerazione), per cui il fattore insediativo non ha esercitato, nelle valutazioni di convenienza della localizzazione, la capacità attrattiva attesa.

Il ragionamento, che è alla base di questa impostazione, viene ribadito nella relazione illustrativa della proposta di modifica: la deindustrializzazione penalizza le possibilità di ampliamento della

base produttiva, quindi, per valorizzare la funzione delle zone industriali sottoutilizzate, è necessario promuovere e ricercare insediamenti alternativi, o meglio, complementari, puntando alla terziarizzazione, cioè allo sviluppo di attività complementari al settore industriale quali quelle di ricerca, di servizio, artigianali e commerciali.

Questa impostazione mirata di fatto ad un più ampio ruolo delle zone industriali, viene a modificare i contenuti istituzionali di tali zone verso obiettivi di macroterziarizzazione che incontrano, in questa fase, obiettive difficoltà di praticabilità, in quanto erroneamente considerate e poste in funzione alternativa e concorrenziale alla industrializzazione.

Appare evidente però che l'evoluzione stessa dell'attività industriale, determinata dal recupero della capacità di ampliamento della base produttiva, richiede la dotazione di servizi efficienti con lo sviluppo collaterale di altre tipologie di attività economiche correlate e complementari alla stessa attività industriale, nonché la creazione di infrastrutture tecniche funzionali a promuovere quelle economie esterne, che indentificano le condizioni ambientali favorevoli alla crescita competitiva delle imprese. Ne consegue la rivalutazione delle zone industriali quali poli di sviluppo economico e di macroaggregazione produttiva in cui siano concentrati sistemi di comunicazione e servizi tecnici attrattivi per l'insediamento di nuove iniziative imprenditoriali.

3. I possibili contenuti per una rivalutazione del ruolo delle zone di sviluppo economico industriale.

In questo contesto la terziarizzazione va considerata non come momento sostitutivo dell'insediamento industriale, per il quale le zone programmatiche sono versate, bensì di integrazione in un quadro di interdipendenza funzionale con le esigenze di sviluppo industriale.

La terziarizzazione va perseguita in funzione delle esigenze di servizio dell'industria, tenuto conto delle vocazioni specifiche del territorio, allo scopo di implementare e valorizzare, di conseguenza, i fattori attrattivi di insediamento.

Del resto lo stesso piano urbanistico regionale ammette la possibilità localizzativa negli ambiti industriali di funzioni commerciali, a condizione che siano funzionalmente connesse alle attività industriali insediate.

L'articolo 37 delle norme di attuazione del piano urbanistico regionale, infatti, consente nelle zone industriali la realizzazione di unità ricettive per visitatori ed addetti e di edifici per la commercializzazione dei prodotti delle attività localizzate.

Alla stregua delle esigenze di servizio delle imprese industriali assume una valenza prioritaria, sia per i nuovi insediamenti che per le rilocalizzazioni, la disponibilità da parte delle zone industriali di attrezzature tecnologiche e di infrastrutture tecniche (impianti di smaltimento rifiuti, impianti di depurazione, centri di telecomunicazione, ed altro) oltre che di rapide ed efficienti infrastrutture di collegamento, che siano tali da implementare il fattore insediativo. La nozione generica di terziarizzazione va intesa quindi come una presenza di attività economiche differenziate come tipologia mirate ad una più puntuale infrastrutturazione tecnica al servizio degli insediamenti industriali.

4. *Le proposte di modifica alla legge istitutiva del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno.*

Sotto questo profilo la proposta di variare la denominazione del Consorzio, e l'attribuzione allo stesso di funzioni di programmazione economica più generali pare appropriata dal momento che, per la collocazione stessa della zona dell'Aussa-Corno, si evidenzia la coerenza programmatica di insediamenti di ricerca, di servizio, artigianali e commerciali che risultano funzionali alle attività industriali già insediate o che si insedieranno in tale

zona anche alla luce della pianificazione territoriale o settoriale di carattere regionale. Problematiche a parte sono rappresentate dalla integrazione di attività produttive, nella logica di rendere appetibili gli insediamenti funzionalmente connessi al trasporto marittimo, anche attraverso la creazione di un'area retroportuale destinata al deposito, stoccaggio e manipolazione delle merci.

La funzione terziaria, nel caso della zona industriale dell'Aussa-Corno, inoltre, verrebbe ad arricchirsi, in questo modo, di interessanti opportunità collegate all'utilizzo del trasporto marittimo, a condizione che sia perseguita una programmazione delle funzioni insediative coerenti con le vocazioni territoriali.

Tenuto conto delle competenze, riconosciute dall'ordinamento regionale al Consorzio, di pianificazione e di realizzazione dei programmi di investimento previsti per il porto, e del compito istituzionale di favorire l'insediamento industriale, si dovrà giustificare la funzione terziaria consentendo per l'appunto insediamenti commerciali, artigianali, di ricerca e di servizio che saranno comunque connessi alle attività industriali insediate o insediande e che svolgeranno anch'esse un ruolo primario nello sviluppo della zona. La funzione terziaria sarà commisurata alla capacità di offrire servizi, infrastrutture tecniche e modalità di trasporto che promuovono secondo criteri di economicità e funzionalità la connessione tra l'industria e le altre attività idonee in generale a creare i presupposti per l'abbattimento dei costi esterni per gli stessi insediamenti produttivi.

L'insediamento industriale deve, e comunque dovrà, restare il punto di riferimento centrale dell'attività consortile.

Il contenuto dell'articolato in proposta.

Con la tendenza al cambiamento che di fatto si sta manifestando nel consorzio, ne deriva anche la necessità urgente di procedere all'adeguamento alle mutate realtà rispetto all'epoca in cui

venne approvata, per quel che riguarda i compiti e le funzioni del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno, della legge 6 luglio 1964, n. 633, che istituisce lo stesso ente, in parallelo al Consorzio per lo sviluppo industriale e del comune di Monfalcone. L'adeguamento viene previsto secondo le seguenti linee direttrici.

L'articolo 1: vengono illustrate le finalità del provvedimento, che si pone l'obiettivo di promuovere processi di sinergia tra le iniziative imprenditoriali che si allocheranno nella zona dell'Aussa-Corno per alimentare lo sviluppo economico e sociale del territorio della Bassa Friulana.

L'articolo 2: riguarda la formale variazione della denominazione del « Consorzio » attualmente « per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno » in « Consorzio per lo sviluppo economico della zona dell'Aussa-Corno ».

L'articolo 3: si formalizza la novazione del nuovo soggetto giuridico « Consorzio per lo sviluppo economico della zona dell'Aussa-Corno ». Si confermano e si precisano le nuove finalità dell'ente, si individua il suo nuovo ruolo che è quello rivolto al potenziamento delle strutture non solo industriali ma anche di ricerca, artigianali, commerciali e di servizi nell'ambito del comprensorio dell'Aussa-Corno, viene confermata la presenza dei soci che formavano il Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno in esecuzione dell'articolo 5 della legge n. 633 del 1964. Si ipotizza la possibilità di recesso degli enti costituenti il patrimonio iniziale dell'ente, ed il subentro condizionato di nuovi enti sia pubblici che privati. Si fissa altresì il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge entro il quale deve essere approvato lo statuto dell'ente che si adegua alla nuova normativa e che sostituisce il precedente approvato con decreto del presidente della giunta regionale n. 15 del 30 dicembre 1964. Viene prevista anche la possibilità per il presidente della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia di for-

mulare proposte di modifica alla perimetrazione territoriale della zona per l'adozione di appositi decreti da parte del Ministro delle finanze.

L'articolo 4: per quanto concerne i rapporti con la realtà di Porto Nogaro e dell'area portuale annessa alla zona, ferme restando le competenze già attribuite al Consorzio, con la normativa urgente, viene previsto un maggior coinvolgimento del Consorzio nella fase programmatica della amministrazione regionale nonché l'esecuzione di compiti specifici nella realizzazione di opere e di manutenzione delle opere promozionali in accordo con altre istituzioni interessate ai problemi della portualità.

L'articolo 5: come per il passato, il Consorzio può essere delegato a svolgere in concessione lavori per conto dello Stato. È previsto che al Consorzio possano essere attribuiti altri compiti e funzioni e conseguentemente è demandata al Consorzio la competenza in materia di regolamentazione dello stato giuridico ed economico del proprio personale.

L'articolo 6: vengono definite, in analogia a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 6 luglio 1964, n. 633, le opere dichiarate di pubblica utilità e considerate urgenti ed indifferibili.

L'articolo 7: si confermano le competenze del Consorzio per lo sviluppo economico della zona dell'Aussa-Corno a procedere all'occupazione d'urgenza ed all'espropriazione per pubblica utilità di aree da destinare a impianti industriali, di ricerca, artigianali, commerciali e di servizio, secondo piani particolareggiati predisposti in base all'articolo 14 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, che assegna ai Consorzi industriali del comune di Monfalcone e dell'Aussa-Corno competenze specifiche in materia.

L'articolo 8: riprendendo quanto prevedeva la legge n. 633 del 1964 si confermano i casi in cui viene esclusa la possibilità per il Consorzio di procedere all'espropriazione per pubblica utilità.

L'articolo 9: fissa le modalità che devono essere seguite per procedere all'espropriazione per pubblica utilità.

L'articolo 10: anche il nuovo soggetto giuridico provvede ad assegnare le aree secondo piani particolareggiati per l'insediamento di stabilimenti, non solo industriali, ma anche artigianali e commerciali. Come per il passato vengono precisate le modalità di fissazione del prezzo di vendita delle aree, come le altre entrate derivanti dalla attività del Consorzio, sia che questa si riconnetta al porto, sia all'eventuale prestazione di servizi, le quali vengono destinate all'esecuzione di opere ed infrastrutture, che interessano l'intero comprensorio, scalo portuale compreso, ed alla loro manutenzione, nonché al funzionamento dell'ente stesso.

L'articolo 11: viene fissato il criterio di destinazione delle strade di uso pubblico costruite dal Consorzio a servizio della zona.

L'articolo 12: l'acquisizione delle aree, sia che queste vengano assegnate dal Consorzio, e sia che costituiscano oggetto di compravendita fra privati, è soggetta

ad una precisa disciplina. Nel caso di trasferimenti di appezzamenti di terreni ad opera del Consorzio, vengono dettate precise norme di carattere fiscale, che si collegano al disposto dell'articolo 3 della legge 16 dicembre 1961, n. 1525.

L'articolo 13: sono indicati gli enti e gli istituti di carattere nazionale che sono facoltizzati a concedere dei mutui al Consorzio; in questi casi gli enti partecipanti al Consorzio potranno presentare garanzie per i mutui contratti.

L'articolo 14: affrontando un tema mai del tutto risolto in questi anni, vista la particolarità dell'ente e le sue finalità, la presente legge regola la materia riguardante le agevolazioni fiscali richiamate dalla legge 16 dicembre 1961, n. 1525; inoltre detta norme di esenzione dalle imposte INVIM, ILOR e IRPEG. Questa normativa vale sia per le aree interessanti la zona dell'Aussa-Corno sia per quelle che riguardano i comuni di Monfalcone, Stanzano e S. Canziano d'Isonzo, così come richiamati dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La presente legge ha la finalità di promuovere processi di sinergia tra le iniziative imprenditoriali che si collocano nella zona dell'Aussa-Corno, per lo sviluppo economico e sociale del territorio della Bassa Friulana.

ART. 2.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la denominazione del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno, istituito dall'articolo 5 della legge 6 luglio 1964, n. 633, viene modificata in « Consorzio per lo sviluppo economico della zona dell'Aussa-Corno ».

ART. 3.

1. Il Consorzio per lo sviluppo economico della zona dell'Aussa-Corno, con sede legale in Udine, è ente di diritto pubblico.

2. Il Consorzio per lo sviluppo economico della zona dell'Aussa-Corno continua sotto ogni profilo giuridico ed amministrativo l'attività del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno, ne rileva il patrimonio e le obbligazioni, subentrando in tutti i rapporti giuridici esistenti.

3. Del Consorzio per lo sviluppo economico della zona dell'Aussa-Corno fanno parte gli enti locali, gli enti pubblici economici e le istituzioni economiche di cui all'articolo 5, terzo comma, della legge 6 luglio 1964, n. 633, rimanendo invariate l'entità dei conferimenti e le quote associative attribuite agli stessi.

4. Possono aderire al Consorzio per lo sviluppo economico della zona dell'Aussa-Corno altri enti pubblici, enti locali ed associazioni economiche di categorie che

ne facciano espressa domanda e che vi siano ammessi dall'assemblea ordinaria, sempreché la maggioranza del patrimonio consortile sia mantenuta dagli enti ed istituzioni di carattere pubblico.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente della Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, con proprio decreto, approva lo statuto del Consorzio per lo sviluppo economico della zona dell'Aussa-Corno che sostituisce lo statuto del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno, già approvato con decreto del presidente della Giunta regionale n. 15 del 30 dicembre 1964, pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della regione n. 1 del 5 gennaio 1965.

6. In aderenza ai programmi regionali di sviluppo socio economico, la perimetrazione territoriale del Consorzio ricomprendente la zona di sviluppo industriale dell'Aussa-Corno, così come individuata con decreto del Ministro delle finanze del 3 luglio 1970, è ridefinita, con decreto del Ministro delle finanze, su proposta del Presidente della Giunta regionale.

ART. 4.

1. Ferme restando le finalità di cui al secondo comma dell'articolo 5 della legge 6 luglio 1964, n. 633, il Consorzio per lo sviluppo economico della zona dell'Aussa-Corno favorisce l'ampliamento delle strutture di base per aumentare le potenzialità di polo di sviluppo della Bassa Friulana, con specifico riguardo agli indirizzi connessi alla portualità ed emporialità dell'area suddetta.

2. Le funzioni del Consorzio sono rivolte allo sviluppo della zona dell'Aussa-Corno mediante l'insediamento di iniziative aziendali volte alla ricerca, nonché iniziative di carattere industriale, artigianale, commerciale e di servizi.

3. Il Consorzio provvede inoltre, in conformità agli indirizzi predeterminati dall'amministrazione regionale, per quanto ri-

guarda lo scalo di Porto Nogaro e dell'area portuale annessa alla zona dell'Aussa-Corno:

a) a partecipare alla redazione del piano regolatore regionale dei porti e dei relativi piani particolareggiati;

b) alla esecuzione delle opere, nonché alla manutenzione delle stesse;

c) all'amministrazione e alla gestione di spazi portuali di proprietà consortile;

d) a svolgere, d'intesa con la speciale azienda di emanazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine, fino alla sua permanenza in funzione, le opportune attività promozionali, di studio, di informazione e di ricerca nei confronti degli enti pubblici e privati, nazionali ed esteri, che possono essere interessati all'ulteriore sviluppo dell'area portuale in parola.

ART. 5.

1. Lo Stato può affidare al Consorzio la concessione per l'esecuzione delle opere di propria competenza.

2. La concessione delle opere da parte dello Stato è autorizzata con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

3. Con lo stesso decreto di cui al comma 2 sono approvate le convenzioni che disciplinano i modi, i termini e le condizioni per l'esecuzione delle opere.

4. Ove al Consorzio siano attribuite nuove funzioni e competenze in materia portuale e per altre incombenze, lo stesso Consorzio può determinare in via autonoma lo stato giuridico ed il trattamento economico del proprio personale, in ottemperanza alla normativa nazionale e regionale che regola lo stato giuridico ed economico del personale dipendente degli enti pubblici economici.

5. Gli atti del Consorzio sono soggetti al controllo degli organi della regione Friuli-Venezia Giulia, così come previsto dalla legge regionale 9 gennaio 1965, n. 1, come modificata dall'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 1987, n. 45.

ART. 6.

1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge, sono dichiarate di pubblica utilità e sono considerate urgenti ed indifferibili ad ogni effetto di legge le opere occorrenti per la sistemazione, l'attrezzatura e l'esercizio dei servizi della zona Aussa-Corno delimitata a norma dell'articolo 6 della legge 16 dicembre 1961, n. 1525, anche se ubicate al di fuori di detta zona, nonché le opere necessarie per l'impianto, la costruzione e l'esercizio di strutture di ricerca, di stabilimenti ed attrezzature industriali, artigianali e commerciali nella zona di cui al presente articolo.

ART. 7.

1. L'occupazione d'urgenza e l'espropriazione per pubblica utilità delle aree e dei beni immobiliari, compresi i fabbricati occorrenti all'esecuzione delle opere di cui all'articolo 6, da cedere successivamente a coloro che ne facciano richiesta allo scopo di edificare strutture ed impianti di ricerca, produttivi, di servizio a carattere industriale, artigianale e commerciale, è richiesta al Consorzio per lo sviluppo economico della zona dell'Aussa-Corno.

2. All'occupazione ed all'espropriazione dei beni immobili ed alla infrastrutturazione delle aree interessate o di pertinenza può essere provveduto anche gradualmente, secondo i piani particolareggiati predisposti con le modalità previste dall'articolo 14 della legge della regione Friuli-Venezia Giulia 3 giugno 1978, n. 47.

ART. 8.

1. Sono esclusi dalle espropriazioni per pubblica utilità:

- a) i beni appartenenti allo Stato;

b) i fabbricati destinati ad industrie entrate in attività anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 luglio 1964, n. 633;

c) le aree pertinenti ai fabbricati destinati alle attività di ricerca, produttive o di servizio, di cui all'articolo 4, che siano strettamente indispensabili per il funzionamento delle stesse.

2. I beni di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 sono soggetti ad espropriazione, quando perdano l'originaria destinazione, o non vengano manifestamente utilizzati per una attività economica o di ricerca. Gli stessi beni sono in ogni caso soggetti ad espropriazione quando debbono essere utilizzati per la costruzione di opere pubbliche.

ART. 9.

1. Per procedere alle espropriazioni per le finalità indicate all'articolo 1, il Consorzio deve attenersi a quanto disposto dalla legislazione vigente per le azioni di espropriazione per pubblica utilità.

2. È consentito al Consorzio di acquisire i terreni per le finalità di cui all'articolo 1 attraverso l'acquisizione diretta dai proprietari, purché il prezzo di compravendita non sia superiore a quello che si determinerebbe ai sensi della legislazione vigente in materia di espropriazione per pubblica utilità.

ART. 10.

1. Il Consorzio provvede, in conformità ai piani particolareggiati, all'assegnazione delle aree provenienti dalla espropriazione e dagli acquisti, a singole aziende che le richiedano per la realizzazione di laboratori di ricerca, di stabilimenti industriali, artigianali, commerciali e strutture per l'erogazione di servizi.

2. Le richieste di cessione di aree devono essere corredate da un piano tecnico dimostrativo della loro utilizzazione.

3. Per le assegnazioni di cui al comma 1 si applicano i criteri di cui al quarto e al quinto comma dell'articolo 12 della legge 20 ottobre 1960, n. 1233.

4. Nell'utilizzazione delle aree da destinare a fini di ricerca, industriali, artigianali e commerciali, hanno diritto di preferenza, a parità di condizioni, le amministrazioni dello Stato, nonché gli enti ed aziende sottoposti direttamente o indirettamente alla vigilanza del Ministero delle partecipazioni statali.

5. Nell'atto di assegnazione delle aree è indicato il termine entro il quale gli stabilimenti devono essere ultimati nonché le penalità derivanti nei casi di ritardo nell'entrata in funzione e di mancata realizzazione dell'iniziativa che ha originato l'espropriazione.

6. Il prezzo di cessione è ragguagliato al prezzo di esproprio o di acquisto e può essere, ai soli fini della determinazione del prezzo medesimo, soggetto a rivalutazione, maggiorato di un sovrapprezzo nella misura che è stabilita dal consiglio di amministrazione del Consorzio con deliberazione da approvare dalle competenti autorità regionali in relazione all'incremento di valore che si sia verificato direttamente o indirettamente in dipendenza di opere pubbliche o di ogni altra operazione che si riconnetta all'impianto ed alla sistemazione della zona e del porto.

7. Le somme ricavate dalle cessioni delle aree destinate all'impianto di stabilimenti di ricerca, industriali, artigianali e commerciali sono destinate dal Consorzio all'esecuzione delle opere necessarie per l'attrezzatura della zona ed alla manutenzione delle infrastrutture esistenti e possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese di gestione dell'attività consortile.

8. La medesima destinazione di cui al comma 7 viene assegnata anche alle entrate che comunque il Consorzio si procura in dipendenza delle sue attività, con particolare riferimento ai proventi deri-

vanti dallo svolgimento delle attività di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 4.

ART. 11.

1. Le strade di uso pubblico costruite dal Consorzio, a servizio della zona, sono iscritte, allo scioglimento del Consorzio, e ad ogni effetto di legge, negli elenchi delle strade comunali, salvo quelle che per le loro caratteristiche siano classificate statali o provinciali a norma della legge 12 febbraio 1958, n. 126.

ART. 12.

1. È consentito il trasferimento di immobili siti nell'ambito della zona anche tra privati, previa assegnazione da parte del Consorzio dell'area all'azienda interessata, purché l'acquirente provveda a versare al Consorzio un contributo per le infrastrutture di carattere generale che sono state realizzate a servizio della zona e purché il nuovo imprenditore si impegni a porre in essere, a proprie spese, le infrastrutture connesse al funzionamento dello stabilimento produttivo.

2. Nel caso che il trasferimento di immobili avvenga per il tramite del Consorzio, le agevolazioni tributarie di cui all'articolo 3 della legge 16 dicembre 1961, n. 1525, si applicano sia al passaggio relativo all'acquisto o all'esproprio degli immobili da parte del Consorzio sia al passaggio relativo alla successiva loro vendita od assegnazione alle aziende che si impegnino a provvedere all'impianto degli stabilimenti.

3. Il termine di tre anni stabilito dal secondo comma del citato articolo 3 della legge n. 1525 del 1961, decorre, nel caso di cui al comma 2, per entrambi i passaggi, dalla data di registrazione dell'atto di trasferimento degli immobili del Consorzio ai terzi.

ART. 13.

1. L'istituto di credito per le opere di pubblica utilità, il Consorzio di credito per le opere pubbliche, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, l'Istituto nazionale delle assicurazioni e la Cassa depositi e prestiti sono autorizzati, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge e statutarie, a concedere mutui al Consorzio per l'effettuazione delle espropriazioni, per l'esecuzione delle opere pubbliche e per l'impianto e l'attrezzatura dei pubblici servizi contemplati dai piani particolareggiati.

2. Gli enti partecipanti al Consorzio sono autorizzati a presentare le garanzie dei mutui di cui al comma 1.

ART. 14.

1. Sono prorogate al 31 dicembre dell'anno 2000 le agevolazioni fiscali previste all'articolo 2, comma 4, della legge 29 gennaio 1986, n. 26.

2. Sono esenti dall'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, gli incrementi di valore degli immobili occorrenti per l'impianto di stabilimenti produttivi, tecnicamente organizzati, trasferiti a titolo oneroso dal Consorzio e quelli acquisiti per la realizzazione di opere pubbliche a servizio della zona dell'Aussa-Corno.

3. Il reddito del Consorzio non è assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed all'imposta locale sui redditi nei limiti in cui tale reddito risulta destinato alla acquisizione delle aree da destinare ad insediamenti produttivi, alla costruzione, al miglioramento e alla manutenzione ordinaria e straordina-

ria di opere ed attrezzature consortili, nonché al funzionamento ordinario del Consorzio, a condizione che sia accantonato in un apposito fondo denominato « Avanzi di gestione da iscrivere in bilancio ».

4. La destinazione del reddito del Consorzio ai fini di cui al comma 3 deve risultare da apposito allegato al bilancio.